



Comune di Laigueglia

Via Genova, 2 – C. A. P. 17053

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 0182.69.111 – Fax. 0182.69.11.301 – E-Mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

Comando Polizia Municipale – P.zza S. Matteo – Tel. 0182.69.85.56

CONVENZIONE

ATTIVITA' SPIAGGIA DIPORTISTI – 41/b del PUD

nel tratto di ARENILE a levante del MOLO

Addi _____ del mese di _____ dell'anno presso la Sede Comunale di Laigueglia.

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia a valere ad ogni effetto e da sottoporre a registrazione in caso d'uso.

Le parti:

- Il **Comune di Laigueglia**, con sede in Via Genova n. 2, nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica, Ufficio Patrimonio del Comune di Laigueglia,, nata il a (.....) C.F., domiciliata per la carica presso il Comune di Laigueglia, la quale interviene in questo atto, in esecuzione degli art. 62 comma 3°, lett. d) del vigente Statuto Comunale e 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., in rappresentanza, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Laigueglia, Codice Fiscale 81001590090 p.iva 00338430093;
- L' **Associazione Sportiva Dilettantistica** con sede in , in(.....), c.f., Reg. Coni n., codice affiliazione n., nella persona del Presidente nato a(.....) il e residente in (.....) via....., detta di seguito "Associazione";

PREMESSO CHE

1. il Mar Ligure costituisce una risorsa di primaria importanza per il territorio e chi lo abita, accoglie il Santuario Internazionale Pelagos, che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi del Mediterraneo e custodisce altre bellezze naturalistiche come gli habitat di coralligeno ed isole come la Gallinara estremamente interessanti dal punto di vista ambientale tanto sopra quanto sotto il livello del mare;
2. il Comune di Laigueglia, cui spettano istituzionalmente le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, da tempo ormai promuove a vari livelli e con differenti modalità, iniziative legate al litorale, agli spazi marini ed in generale di valorizzazione della cultura del mare;
3. detta concessione ha destinazione quale area destinata ad area rimessaggio ed area svago, identificata al **n. 41/b del Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime comunale PUD (Allegato 1)**;
4. il Comune di Laigueglia è concessionario del tratto di arenile antistante la torre saracena nel centro storico Laiguegliese, facente parte della **concessione demaniale marittima n. 30/05 rep n. 860/05 del 18/07/2005**, allo scopo di mantenere, tra l'altro, una porzione di arenile denominata "spiaggia dei pescatori non professionisti-diportisti", adibita ad area di rimessaggio imbarcazioni nonché una porzione di arenile adibita ad "area di svago" (**Allegati 2-3**);
5. il Comune di Laigueglia ha avviato importanti iniziative per la valorizzazione del litorale e dei relativi spazi marini quali la costruzione di un approdo turistico per battelli e natanti, un servizio rivolto principalmente ai turisti e visitatori di Laigueglia;

CONSIDERATO CHE

6. che l'Amministrazione Comunale, vista il forte legame del nostro borgo con il mare, ha intenzione, anche a fini paesaggistici ambientali, di mantenere sul territorio l'area demaniale per i "diportisti", consentendo attività a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali dedicate al mare, oltre che a tenere ordinato il relativo arenile e ad implementare vari servizi alla collettività, sempre in conformità con le attività statutarie;

VISTO CHE

7. con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stata approvata la presente bozza di convenzione per la gestione del tratto di spiaggia a levante del molo denominata "Spiaggia diportisti", ai sensi dell'art. 45 bis del C.N., nonché i requisiti ed i criteri per l'assegnazione ad una A.S.D.- Associazione Sportiva Dilettantistica;
8. con determina di settore n. del è stata approvata la bozza dell'avviso pubblico per assegnare ad una A.S.D.- Associazione Sportiva Dilettantistica la gestione del tratto di spiaggia a levante del molo denominata "spiaggia diportisti", ai sensi dell'art. 45 bis del C.N., sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale nella delibera sopraccitata;
9. a seguito della procedura compartiva riservata alle A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica, con determina di settore n. del è stata individuata quale assegnataria per la gestione del tratto di spiaggia a levante del molo denominata "spiaggia diportisti", l'Associazione C.F., che ha presentato con il protocollo n. del, durante la procedura di cui sopra, il **PROGETTO** inerente l'attività da svolgere presso la spiaggia dei diportisti (**Allegato 5**).

Visto il Codice della Navigazione.

Visto l'art. 12 della Legge 241/1990.

Tutto quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

L'indiscussa e consolidata tradizione di Laigueglia quale località a vocazione marcatamente turistica richiede l'attivazione da parte del Comune di servizi in grado di attirare i turisti sul proprio territorio, di rendere più confortevole e sicura la loro permanenza nonché migliorare la fruibilità da parte degli stessi e della collettività residente, delle attrattive offerte in loco.

Detti servizi riguardano l'implementazione di vari servizi alla collettività, in conformità con le attività statutarie di didattica e promozione delle pratiche sportive dilettantistiche, a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali sul litorale di Laigueglia.

L'Associazione dovrà garantire la gestione tecnica di tali servizi a fronte di introiti da destinare tassativamente a coprire le spese della gestione tecnica dell'Associazione stessa.

L'utilizzazione dell'area non potrà essere a scopo di lucro e nel solo interesse dell'Associazione.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Laigueglia, titolare della **concessione demaniale n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005**, affida all'Associazione che accetta, la gestione tecnica del tratto di arenile, per una lunghezza di tratto di metri 37 a partire dal molo cittadino, **destinato a zona di rimessaggio imbarcazioni e a zona svago**, nonché con uso gratuito di **un cassone per ricovero attrezzatura** ubicato in adiacenza al molo cittadino lato ponente.

Il Comune di Laigueglia affida all'Associazione, con ex art. 45 bis del Codice della navigazione, il tratto di arenile già facente parte della concessione n. 30/05 Rep.n. 860/05 del 18/07/2005.

Lo scopo della concessione è quello di rimessaggio delle imbarcazioni ad **uso diportistico e dilettantistico**, con la sola caratteristica del "gozzo" o di altri scopi tipici, oltre a "*Centro aggregativo, culturale e di servizi, rivolto al mare ed aperto a trecentosessanta gradi*", come da "PROGETTO" offerto prot. n. del (**Allegato 5**);

L'associazione assume l'obbligo di gestire l'area demaniale attivando il "PROGETTO offerto" prot. n. del (Allegato 5) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – DURATA

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. del .../03/2023, non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Laignueglia ed ha durata **di due anni** (a partire dal giorno della comunicazione della comunicazione di affidamento e consegna del bene fino al **31 dicembre 2024**), **prorogabile**, previo conforme deliberazione della Giunta Comunale, **per un massimo di ulteriori due anni (fino al 31/12/2026)** solo a seguito di eventuali estensioni/proroghe previste da modifiche della concessione demaniale a seguito di sopravvenuta normativa.

ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBCONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Associazione di cedere il contratto così come farsi sostituire nello svolgimento del servizio e di stipulare sub-contratti aventi ad oggetto le prestazioni di cui la presente convenzione.

Essendo il rapporto tra il Comune ed il gestore regolato dall'Articolo 45-bis del Codice della Navigazione, non è ammesso il subappalto o l'affidamento a terzi, anche parziale, della gestione.

La violazione della presente disposizione potrà comportare, a insindacabile giudizio del Comune, l'immediata risoluzione della convenzione.

ART. 5 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il Comune riconosce alla associazione il diritto di trattenere tutti gli eventuali incassi derivanti dalla gestione tecnica, ma imprime ad essi il seguente vincolo di destinazione: le somme dovranno essere **interamente ed esclusivamente utilizzate** per le finalità statutarie dell'Associazione, per le **attività previste nel progetto** prot. n. del

L'Associazione potrà stabilire **proprie tariffe massime** per le attività oggetto della presente convenzione, rispettando le tariffe massime di rimessaggio di cui all'Allegato 4 della presente. Le stesse tariffe dovranno essere comunicate da parte dell'Associazione al Comune **entro 60 giorni** dalla sottoscrizione della presente convenzione, come anche ogni modifica delle stesse dovrà essere comunicata entro 15 giorni, dovranno inoltre essere affisse in luogo ben visibile al pubblico da parte dell'Associazione stessa.

Comunque al fine di consentire la verifica del rispetto del vincolo di destinazione/utilizzo, **l'Associazione si impegna a fornire al Comune, al termine della gestione tecnica e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto dal quale risultino gli utili conseguiti nonché una relazione circa l'impiego delle somme utilizzate.**

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Nessun diritto di uso esclusivo degli impianti potrà essere vantato dalla associazione in forza del presente contratto.

Per il **COMUNE**:

- a) Il Comune concede, alla Associazione, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, l'affidamento del tratto di arenile già facente parte della concessione n. 30/05 rep. 860/05 del 18/07/2005, identificato al **n. 41/b del PUD comunale**, per un utilizzo finalizzato all'espletamento dello scopo della concessione;
- b) Il Comune concede, per la stessa durata della convenzione, **in comodato gratuito n. 1 cassone** posizionato affianco al molo, per un utilizzo finalizzato all'espletamento dello scopo della concessione.
- c) Il Comune, in qualità di concessionario, **conserva il diritto di poter utilizzare l'area in questione, per manifestazioni turistiche, culturali o sportive organizzate dal Comune e/o patrocinate dallo stesso, previo preavviso per iscritto o eccezionalmente telefonico 48 ore prima dell'evento**, nel rispetto comunque delle regole di correttezza che devono improntare i rapporti fra le parti, senza tuttavia che l'associazione abbia alcun motivo di rivalsa.

Per l'**ASSOCIAZIONE**:

- a) L'Associazione assume l'obbligo di gestire l'area demaniale dando attuazione al **progetto delle attività come offerto con progetto** prot.n. del, **che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale** (Allegato 5) con le modalità nella stessa proposta indicate e nella presente convenzione per quanto in contrasto;
- b) L'Associazione, nell'attuazione del **progetto offerto** prot.n. del allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5), ha l'obbligo del rispetto e di far **rispettare tutte le norme** previste in materia di demanio e del Codice della Navigazione, oltre alla vigente ordinanza comunale recante disciplina delle attività balneari, alla vigente ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto ed all'ordinanza della disciplina dell'attracco delle imbarcazioni;
- c) L'Associazione si accolla l'acquisto di tutto il materiale e attrezzature inerenti la propria attività oggetto della presente convenzione, esclusivamente a propria cura e spese e manlevando il Comune da ogni responsabilità; **in caso di scioglimento dell'Associazione e/o al termine della presente convenzione, attrezzature e materiali, acquistati mediante contributo comunale, tornano nella proprietà del Comune;**

- d) L'Associazione deve versare al Comune di Laigueglia, **entro il 30 luglio** di ogni anno un **rimborso spese forfettario** pari ad **€ 800,00** (euro ottocento/00);
- e) Per una corretta e responsabile utilizzazione dell'area l'Associazione potrà far sostare sull'arenile **solamente imbarcazioni e/o natanti di proprietà o comproprietà od in uso ai singoli soci**;
- f) Il posto barca non è collegato al natante, pertanto in caso di trasferimento di quest'ultimo a terzi, il relativo posto barca torna ad essere disponibile per eventuali altre richieste di pescatori dilettanti soci dell'associazione stessa, salvo subentro di eredi legittimi in caso di decesso.
- g) È automaticamente annullata la disponibilità del posto barca per chi, senza giustificato motivo, non ne fa uso **per un periodo superiore ad un anno**. Per i casi di non utilizzo per impedimento non imputabile a volontà del proprietario del gozzo il termine si eleva a **massimo due anni**.
- h) L'Associazione dovrà tenere, **tutto l'anno**, le **aree assegnate pulite, in ordine e sgombrare** da ogni attrezzatura, materiali vari e imbarcazioni, non legati all'attività prevista in concessione e nel progetto offerto, prot.n. del, mantenendo le imbarcazioni in stato decoroso, pulite e con uniformità di colore dei teli di copertura;
- i) L'Associazione deve mantenere in stato di **perfetta efficienza, pulizia, funzionalità e decoro** la struttura e garantire un'adeguata gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro come indicato nelle linee guida della Regione Liguria;
- j) L'Associazione deve provvedere nella concessa area demaniale, alla **raccolta dei rifiuti in modo differenziato** con le modalità e orari previsti dai regolamenti vigenti stabiliti dal Comune;
- k) L'Associazione deve provvedere, nel rispetto della normativa vigente, nella concessa area demaniale, alla raccolta ed al deposito presso punti e con orari e modalità stabiliti dal Comune, dei **materiali spiaggiati**, anche in occasione di **eventi eccezionali meteo-marini**, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare, differenziandolo per tipologia;
- l) L'Associazione, in caso di evento meteo-marino avverso, deve prontamente sgomberare l'arenile di tutta l'attrezzature e materiale, riposizionandola al termine dell'evento e ripulendo oltre tutta l'area demaniale in concessione, anche l'area ove sono state posizionate provvisoriamente le attrezzature e i materiali;
- m) L'Associazione si impegna, con la sottoscrizione della presente, a promuovere/partecipare almeno a **n. 3 eventi, servizi o manifestazioni annui, organizzati dal Comune**, atte alla promozione delle attività legate al mare, oltre che a rendersi ampiamente disponibili a collaborare ed a mettere a disposizione i natanti e le aree oggetto della presente convenzione;
- n) L'Associazione deve garantire lo **sgombero** e la **pulizia dell'area entro 48 ore dalla** richiesta da parte del Comune per manifestazioni turistiche, culturali o sportive organizzate dal Comune e/o patrocinate dallo stesso;
- o) qualora l'Amministrazione Comunale preveda di istituire ed organizzare, previo tutte le necessarie autorizzazioni, il **"Campo Solare"** (mesi di luglio e agosto) in una porzione di arenile facente parte della "Scuola Vela" o nella porzione di arenile denominata "Spiaggia dei Pescatori non Professionisti-Diportisti", l'Associazione non potrà opporsi e dovrà gratuitamente provvedere alla pulizia giornaliera dell'area dedicata al "Campo Solare";
- p) L'Associazione potrà altresì, all'interno dell'area **montare strutture**, con oneri totalmente a carico dell'Associazione stessa, previo consenso da parte della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa e dei vigenti regolamenti e **previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni** (es. edilizia, paesaggistica, demaniale ecc..). A seguito del montaggio di strutture autorizzate dovrà essere fornito all'ufficio demanio il certificato di corretto montaggio della struttura;
- q) L'Associazione potrà dotare l'area di un **argano precario**, se non già autorizzato, dotandosi di ogni accorgimento necessario per il rispetto delle norme di sicurezza;
- r) L'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara a tutti gli effetti di ritenere quanto assegnato di proprio gradimento, idoneo e funzionale alle finalità previste dalla presente convenzione, nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della sottoscrizione della presente;
- s) L'Associazione al termine della durata della presente convenzione dovrà restituire gli immobili/impianti, materiali ed attrezzature assegnati in buono stato e ordine, diversamente verrà trattenuta la garanzia prevista all'art. 9;
- t) L'Associazione risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio, dei propri volontari e soci, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose di proprietà di terzi; a tale riguardo l'Associazione è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa prevista all'art. 10;
- u) L'Associazione al termine della durata della presente convenzione dovrà restituire gli immobili e impianti assegnati in buono stato e ordine, diversamente verrà trattenuta la garanzia di cui art. 9;
- v) L'Associazione è tenuta a presentare al Comune dettagliata relazione al **31 dicembre di ogni anno**, in merito al rispetto e allo stato di realizzazione del progetto offerto prot. n. del, ai risultati attesi e a quelli effettivamente raggiunti, nonché un **elenco aggiornato dei soci** divisi per categorie/tessere, a firma del Presidente.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ogni **manutenzione ordinaria** dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Associazione e così ogni altra spesa per utenze, consumi e tasse/tributi.

L'Associazione si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse da parte propria o di terzi autorizzati, causa la mancata presenza o controllo dell'Associazione.

È fatto obbligo all'associazione di segnalare in tempo utile al **Comune la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria**. In caso l'Associazione voglia procedere per proprio conto a interventi di manutenzione straordinaria, dovrà preventivamente ottenere oltre che il consenso da parte del Comune anche tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e/o permessi.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

L'Associazione si obbliga, nell'espletamento della gestione tecnica, a mettere in atto tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsivoglia genere.

La stessa, con la presa in consegna dell'area, solleva e tiene indenne il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare o esser connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere promossa in relazione all'oggetto della presente convenzione.

L'Associazione sarà ritenuta unica responsabile in relazione ad ogni eventuale danno lamentato dagli utenti e/o da terzi e non potrà chiamare in garanzia il Comune di Laigueglia, il quale rimane totalmente estraneo alla gestione tecnica.

Nessun rapporto intercorre, per esplicita dichiarazione delle parti, tra il personale che a qualsiasi titolo l'associazione utilizza, anche in via di fatto, per la propria conduzione ed il Comune di Laigueglia, in ragione della completa estraneità di quest'ultimo all'organizzazione della associazione stessa.

L'associazione è responsabile di qualunque danno e deterioramento comunque occorso nell'espletamento della gestione tecnica, o alle colpose omissioni, all'area, alle attrezzature, alle dotazioni ed agli accessori.

È fatto obbligo alla stessa di segnalare entro e non oltre 24 ore il verificarsi di tali eventi.

Quando gli eventi siano cagionati da terzi ai quali il Comune abbia affidato l'area e le relative pertinenze, la mancata comunicazione di cui al comma precedente entro le 24 ore dalla conoscenza dell'evento, comporterà la traslazione della responsabilità in capo alla Associazione, in solido con il terzo danneggiante.

ART. 9 – GARANZIE

A **garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti**, l'Associazione **entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente**, deve presentare a titolo di deposito cauzionale a favore del Comune di Laigueglia, una **polizza fidejussoria** stipulata con Compagnia Assicurativa pari ad **€ 10.000,00 con l'obbligo di rinnovo alla scadenza**.

L'entità del deposito cauzionale non costituisce limite alla eventuale responsabilità debitoria dell'Associazione nei confronti del Comune di Laigueglia, il quale potrà sempre promuovere arbitrato e domandare l'integrale risarcimento del danno.

ART. 10 – ASSICURAZIONE R.C.T.

L'Associazione si obbliga a stipulare e consegnare, **entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente**, copia di **polizza assicurativa R.C.T. con massimale minimo di € 800.000,00**.

ART. 11 – INADEMPIENZE – RISOLUZIONE

Il Comune potrà svolgere presso lo stabilimento tutti i controlli che riterrà necessari senza che venga fatta opposizione da parte dell'Associazione.

Ogni violazione agli obblighi contenuti nel presente capitolato, salvo diversamente indicato, comporterà **una penale di € 500,00**, con la sola formalità della preventiva contestazione e diffida ad adempiere per iscritto, fino ad un massimo di **tre volte**.

Il Comune ha diritto di valersi in qualsiasi momento della fidejussoria per reintegrarsi dei crediti e dalle obbligazioni da queste garantite. L'Associazione è tenuta a ricostituirne l'importo entro 10 giorni, pena la risoluzione contrattuale.

La **quarta volta** che verrà riscontrata una qualsiasi irregolarità, verrà considerata **inadempienza contrattuale grave**.

L'**inadempienza contrattuale grave** di cui alla presente convenzione, come sopra indicato, comporta la **risoluzione di diritto** del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile con l'escussione della fidejussione, a tale fine richiesta, sino alla concorrenza delle penali e/o dei risarcimenti dovuti dal contravventore e salvo conguaglio qualora l'importo sia inferiore.

ART. 12 – RESCISSIONE, CESSIONE E DISDETTA CONTRATTO

L'Associazione, prima di effettuare trasformazioni sociali o sostituzione del legale rappresentante, deve sempre chiedere autorizzazione al Comune, il quale ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza indennizzi, danni e risarcimenti, ovvero proseguire con la medesima Associazione come modificata.

Qualora l'Associazione sia sciolta durante la vigenza contrattuale, il contratto cessa di produrre i propri effetti.

La fidejussione verrà restituita agli eredi dopo che il Comune abbia soddisfatto tutte le sue ragioni di credito. L'Associazione può dare **disdetta anticipata** senza penali purché la stessa sia comunicata con raccomandata a.r. al Comune **almeno 6 mesi prima** della naturale scadenza del contratto, ovvero sei mesi prima della scadenza richiesta. Qualora tale termine sia minore, l'Associazione è tenuta a pagare una penale pari a € 500,00 per ciascun mese di mancato preavviso fino all'ammontare massimo di € 3.000,00, con escussione della fidejussione.

Parimenti l'Amministrazione, può motivatamente dare disdetta anticipata alle stesse condizioni di cui al precedente comma.

ART. 13 – RESCISSIONE UNILATERALE CONTRATTO

È facoltà del Comune rescindere unilateralmente dal contratto senza alcun obbligo di preavviso e senza indennizzi, danni e risarcimenti in caso di mancato rinnovo della concessione demaniale.

ART. 14 – SPESE

Tutte le eventuali spese, imposte, tasse ed ogni altro eventuale onere inerente o conseguente alla presente convenzione è ad esclusivo carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Laigueglia _____


per l'Associazione Sportiva Dilettantistica _____

Il Segretario Comunale _____

ALLEGATI:

- 1) Estratto cartografico PUD Comunale – 41 b);
- 2) Concessione demaniale marittima n. 30/05 Rep n. 860/05 del 18/07/2005;
- 3) Elaborati grafici della concessione demaniale marittima;
- 4) Tariffe rimessaggio imbarcazioni;
- 5) Progetto presentato in sede di offerta.

ALLEGATO 1



il 31/12/2009 e al versamento, salvo conguaglio, del canone demaniale di importo pari a quello versato per il periodo in corso.

La presente licenza viene firmata davanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi dal concessionario, il quale dichiara di eleggere quale proprio domicilio quello citato nelle premesse.

Laigueglia, addì 18 LUG. 2005

I testimoni

Giuseppe Sano

Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo
(Dott. Arch. Giulio MARINO)

Alba Di
(franc. leggibili)

IL CONCESSIONARIO

Il SINDACO
Dott. GIUSEPPE GIULIANO

C.F. N° 03338450093
(Dati del documento di identità)

Comune di Laigueglia



Comune di Laigueglia

Via Genova, 2 - C. A. P. 17053
Tel. 0182.69.111 - Fax 0182.69.11.301 - Email: laigueglia@comune.laigueglia.it
PROVINCIA DI SAVONA

V SETTORE

"Servizio 5.1 - Ufficio Demanio Marittimo"

Assente il giorno
05/04/2005
per motivi di servizio
Dott. Giuseppe Sano
C.F. N° 03338450093

Marchio da
bollo
€ 14,60

N° 20 del Registro
Concessioni - Anno 2005

N° 200 del Registro
di Repertorio - Anno 2005

N.C. 2066

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione d.m. presentata dal Dott. Giuseppe Giuliano, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune di Laigueglia con sede in Laigueglia (SV), Via Genova n. 2;
VISTA la licenza precedente n° 267799, rep. n° 299 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Savona e scaduta il 31.12.2001.

VISTA la proroga a tutto il 31/12/2003, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 03.01.2002, n° 1, registrata all'Agenzia delle Entrate di Albenga il 25.02.2003 al n° 1388;

CONSIDERATO che a seguito dei lavori di rifacimento del tratto della Passeggiata Onda-Bastione, sono state ricomputate le superfici in concessione;

VISTA la L.R. 28.04.1999, n° 13 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 16.03.2001, n° 88;

VISTO il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 18 del 09.04.2002;

VISTO l'art. 13 comma 1 della Legge 08.07.2003, n° 172;

VISTO il Codice della Navigazione e il relativo regolamento di esecuzione;

CONCEDE

al richiedente Comune di Laigueglia C.F. 00338450093 di occupare una zona demaniale marittima della superficie di metri quadrati 3678,50 - fronte m. lineari 173,20 situata nel Comune di Laigueglia e precisamente a levante B. Bastione - a ponente B. Continali come dalla documentazione tecnica allegata, costituita da n° 4 elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di mantenere n° 1 Spiaggia Libera Attrezzata, n° 1 spiaggia dei pescatori professionisti, n° 1 spiaggia dei pescatori non professionisti ed arenile adibito a scuola vela e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone provvisorio per l'anno 2004 di € 2.293,21 (Milletrecentoventisei), salvo conguaglio. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 72 (settantaadue) dal 01/01/2004 al 31/12/2009 avendo il concessionario già pagato il canone.

Il presente atto dovrà essere registrato a cura e spese del concessionario in qualunque Ufficio delle Entrate, entro 20 giorni dalla data di rilascio del presente atto, apposta in calce; copia della registrazione stessa dovrà essere trasmessa prontamente allo scrivente Ufficio.

05/04/2005 - Comune varie-Rinnovo

Codice Fiscale: 81001990900 - Partita IVA: 00338450093

OMISSIS

3. SPAGLIA DEI PISCATORI NON PROFESSIONISTI (a livello del mare).....Mq. 842,40
 (fronzo mq. 25,50)
 Tale area potrà essere usata:
 a) area ricovero e parcheggio (fronzo mq. 12,00).....Mq. 20,00
 b) area ricovero (fronzo mq. 13,50).....Mq. 50,00

OMISSIS

NOTA: Le opere di affidate in esecuzione sono considerate in esecuzione al Documento Pubblico della Spazio Marittimo Nazionale, anche in presenza di frontali zone di inaccessibilità.

Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex articolo 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, assicurando i manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Demaniale Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Il Comune di Laigueglia avrà però sempre facoltà di revocare tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti il Comune di Laigueglia avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, assicurando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta del Responsabile del Servizio incaricato, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Messo di Conciliazione dipendente dell'Amministrazione Comunale. In caso di irreperibilità del concessionario, terra luogo della notifica l'affissione dell'ingunzione, per la durata di giorni 10, nell'albo pretorio del detto Comune.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che nel caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, venduti che l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né varare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale di questo Comune, dell'Ufficio Circondariale Marittimo, dell'Amministrazione finanziaria e altre P.P.A.A. interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:


- nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Nota: il godimento del bene è prorogato sino al rinnovo della licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della presente licenza, subordinato alla presentazione di istanza di rinnovo entro



Il Responsabile
del Servizio Dipartimento
Dott. Giulio MARINO

ALLEGATO 3



ALLEGATO 4

TARIFFE MASSIME SOCI

| Tipologia | Importo max |
|--------------------------------|--------------------|
| Tariffa socio con imbarcazione | € 400,00 |
| Tariffa socio con canoa | € 250,00 |

ALLEGATO 5

***ATTIVITA' SPIAGGIA DIPORTISTI – 41/b del PUD
nel tratto di ARENILE a levante del MOLO***

PROGETTO

Presentato da

Prot.n. del